

N. 00436/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00124/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2007, proposto da:

Societa' Obert Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevicchio, 68;

*contro*

A.S.M. - Azienda Sviluppo Multiservizi Spa - Settimo T.Se, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2; Autorita' Vigilanza Su Contratti Pubbl. di Lavori e Servizi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

*nei confronti di*

Societa' Costrade Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso Claudio Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12;

*per l'annullamento*

- del Verbale della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo

Multiservizi S.p.A. in data 24 novembre 2006, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla "procedura aperta per l'appalto dei lavori di sistemazione di C.so Agnelli nella Città di Settimo T.se", per asserito collegamento sostanziale con altra impresa concorrente, ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara alla Società COSTRADE S.r.l.;

- della nota prot. n. 2676 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 4 dicembre 2006 di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della disposta esclusione della ricorrente dalla gara;

- dell'annotazione effettuata in data 30 dicembre 2006 sul casellario informatico ai sensi dell'art. 27 comma lett. t) del D.P.R. n. 34/2000 da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a carico della Società ricorrente;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, non noto alla ricorrente;

nonchè ancora per l'annullamento

degli atti tutti presupposti, preordinati, consequenziali (tra cui: i Verbali della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 14 e 15 novembre 2006, non noti nel loro contenuto; nonchè la nota prot. n. 2629 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 28 novembre 2006 di comunicazione dell'esclusione della ricorrente dalla gara; nonchè ancora la nota prot. n. 316/07/ISP in data 4 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di comunicazione di avvenuto inserimento dell'annotazione nel casellario informatico) e comunque connessi al relativo procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.M. - Azienda Sviluppo

Multiservizi Spa - Settimo T.Se e di Societa' Costrade Srl e di Autorita'  
Vigilanza Su Contratti Pubbl. di Lavori e Servizi;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il dott. Vincenzo  
Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22-23 gennaio 2007, la Soc. OBERT  
COSTRUZIONI s.r.l. impugnava gli atti in epigrafe indicati con cui la  
A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. l'aveva esclusa dalla procedura  
aperta per la realizzazione dei lavori di sistemazione di C.so Agnelli nella  
Città di Settimo T.se.

Con nota prot. n. 2629 FA/fa delli 28 novembre 2006 l'A.S.M. comunicava  
l'esclusione dalla gara per asserito collegamento sostanziale con altra  
impresa concorrente, S.I.O.C.S. S.r.l.

Con successiva nota del Direttore Generale prot. n. 2676 FA/fa in data 4  
dicembre 2006, l'A.S.M. procedeva altresì a comunicare all'Autorità per la  
Vigilanza sui Contratti Pubblici la disposta esclusione della ricorrente dalla  
gara per asserito collegamento sostanziale, per l'adozione degli atti di  
competenza.

Con nota prot. n. 316/07/ISP in data 4 gennaio 2007, l'Autorità per la  
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture comunicava  
alla ricorrente che in data 30 dicembre 2006 aveva annotato l'intervenuta  
esclusione nel proprio casellario informatico.

A seguito della segnalazione dell'occorso da parte dell'A.S.M.,  
successivamente alla proposizione del presente ricorso, la Procura della  
Repubblica di Pinerolo apriva nei confronti dei soci ed Amministratori  
della ricorrente (oltre che della Soc. S.I.O.C.S. S.r.l.) il fascicolo n.

2106/2008 R.G.N.R., paventando l'ipotesi di reato di turbativa d'asta.

Con decreto in data 21 aprile 2009, il G.I.P. presso il Tribunale di Pinerolo, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del succitato procedimento;

Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:

1 - Illegittimità del Verbale della Commissione di gara dell'A.S.M. in data 24/11/2006 di esclusione della ricorrente dalla gara per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 48 del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 (già art. 10 comma 1 quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.); all'arti. 1 e segg. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; agli artt. 3, 7 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché con riferimento al diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; insufficienza e/o carenza di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; sproporzionalità; perplessità; sviamento.

2 - Illegittimità della nota prot. n. 2676 FA/fa in data 4 dicembre 2006 dell'A.S.M. di segnalazione del fatto all'Autorità e, conseguentemente, illegittimità dell'annotazione disposta dall'Autorità in data 30/12/2006 sul casellario informatico per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 48 del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 (già art. 10 comma 1 quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.); all'artt. 1 e segg. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; agli arti. 1, 3, 7 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché con riferimento al diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; insufficienza e/o carenza di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; sproporzionalità; perplessità; sviamento.

Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la declaratoria di

inammissibilità, improcedibilità ed il rigetto del ricorso.

Il ricorso va dichiarato improcedibile limitatamente alla impugnazione:

- del Verbale della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 24 novembre 2006, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla "procedura aperta per l'appalto dei lavori di sistemazione di C.so Agnelli nella Città di Settimo T.se", per asserito collegamento sostanziale con altra impresa concorrente, ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara alla Società COSTRADE S.r.l.;
  - della nota prot. n. 2676 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 4 dicembre 2006 di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della disposta esclusione della ricorrente dalla gara;
- degli atti tutti presupposti, preordinati, consequenziali (tra cui: i Verbali della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 14 e 15 novembre 2006, non noti nel loro contenuto; nonché la nota prot. n. 2629 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 28 novembre 2006 di comunicazione dell'esclusione della ricorrente dalla gara.

Ritiene il Collegio che l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione di una gara d'appalto rende improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorso già proposto avverso l'esclusione dalla gara stessa, non potendo l'istante trarre alcun vantaggio concreto dall'eventuale annullamento di quest'ultima che, non facendo venire meno l'aggiudicazione definitiva, non potrebbe in ogni caso fargli conseguire il bene della vita sperato, costituito dall'appalto (Cons. Stato Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6093).

Il ricorso va dichiarato inammissibile limitatamente all'impugnazione

- dell'annotazione effettuata in data 30 dicembre 2006 sul casellario informatico ai sensi dell'art. 27 comma lett. t) del D.P.R. n. 34/2000 da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi

e Forniture a carico della Società ricorrente;

- della nota prot. n. 316/07/ISP in data 4 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di comunicazione di avvenuto inserimento dell'annotazione nel casellario informatico).

Il Casellario informatico, previsto dal D.P.R. 25/1/2000, n. 34 è costituito dalle «comunicazioni delle statimi appaltanti previste dal Regolamento generale»; in particolare l'art. 27, co. 2 lett. t) dispone che in esso vadano inserite tutte le notizie riguardanti le imprese che siano ritenute utili.

La formulazione della lettera t) e l'espressione «anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori» consentono all'Autorità di acquisire le notizie dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori, dalle SUA, da altri soggetti, (quali INPS e INAIL, Ispettorato del lavoro, curatela fallimentare) e di iscrivere nel Casellario i dati utili acquisiti per piena e completa trasparenza nel mercato degli appalti. Va rammentato che per i casi di esclusione dalle gare, l'iscrizione nel casellario informatico può essere cancellata, o integrata, a istanza dell'impresa o d'ufficio.

Nella specie la Stazione appaltante A.S.M. comunicò di aver escluso la ricorrente per situazioni di collegamento formale e sostanziale con la soc. SIOCS, anch'essa partecipante alla gara. Detta comunicazione andava senz'altro iscritta ai sensi della predetta lett. t), come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato, per cui "la notizia relativa all'esclusione di alcune imprese da una procedura di aggiudicazione, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita senz'altro di essere annotata e pubblicata, per mezzo della sua iscrizione nel casellario informatico in quanto idonea a segnalare una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Ne consegue che tale scelta, non solo risulta immune da vizi di irragionevolezza o di difetto di

proporzionalità, ma si rivela, al contrario, sicuramente opportuna, se non doverosa, per una corretta gestione del casellario informatico. "(IV 7.9.2004 n. 5792; 19/10/2006 n. 6212)

Secondo quanto rilevato con il verbale di gara in data 24/11/2006, la Stazione appaltante ebbe a riferire che a carico della ricorrente si concretizzano gravi, precisi e concordanti indizi atti a suscitare un grave sospetto in ordine alla partecipazione delle imprese SIOCS s.r.l. e OBERT Costruzioni s.r.l. in posizione di non reciproca ed effettiva concorrenza, ma di collegamento formale e sostanziale, riconducibile ad un unico centro decisionale o di interesse comune; la commissione di gara ha infatti ravvisato una "parziale coincidenza dei soci e dei soggetti investiti di cariche amministrative".

Dal che è incontestabile la legittimità della annotazione che, peraltro, riporta in maniera esplicita la circostanza di essere stata disposta, ex art. 27, co. 2, lett. t) del D.P.R. 34/2000, ovvero in qualità di "notizia utile".

L'Autorità - mediante l'annotazione — non ha irrogato sanzione alcuna, ma si è limitata a conferire pubblicità alle comunicazioni che la stazione appaltante è obbligata per legge ad effettuare; l'Autorità, sua volta è per legge tenuta ad iscriverla nel Casellario nell'assolvimento di un proprio dovere.

L'annotazione è stata iscritta ai sensi dell'art. 27, co.2, del D.P.R. 25/1/2000, n.34 e non può costituire motivo di automatica esclusione da successive gare cui l'impresa annotata intenda partecipare.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 4 maggio 2011, n. 2662) l'esclusione della società partecipante ad una gara pubblica, ai sensi dell'art. 75, lett. e), D.P.R. n. 554 del 1999, va segnalata al casellario informatico e va iscritta in esso, ma da essa non discende, di per sé una preclusione, per un anno, a contrarre con la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione per un anno dalle gare di appalto, recata dall'art. 75, lett.

h), D.P.R. n. 554 del 1999, si riferisce, invero, unicamente ai concorrenti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

Gli atti dell'AVCP non hanno, pertanto, un effetto lesivo immediato e non sono impugnabili.

Il ricorso va, pertanto, in parte dichiarato improcedibile ed in parte inammissibile.

Sussistono, comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile limitatamente alla impugnazione:

- del Verbale della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 24 novembre 2006, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla "procedura aperta per l'appalto dei lavori di sistemazione di C.so Agnelli nella Città di Settimo T.se", per asserito collegamento sostanziale con altra impresa concorrente, ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara alla Società COSTRADE S.r.l.;
  - della nota prot. n. 2676 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 4 dicembre 2006 di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della disposta esclusione della ricorrente dalla gara;
- degli atti tutti presupposti, preordinati, consequenziali (tra cui: i Verbali della Commissione di gara dell'A.S.M. Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 14 e 15 novembre 2006, non noti nel loro contenuto; nonché la nota prot. n. 2629 FA/fa a firma del Direttore Generale dell'A.S.M.



Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in data 28 novembre 2006 di comunicazione dell'esclusione della ricorrente dalla gara;  
lo dichiara inammissibile limitatamente all'impugnazione  
- dell'annotazione effettuata in data 30 dicembre 2006 sul casellario informatico ai sensi dell'art. 27 comma lett. t) del D.P.R. n. 34/2000 da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a carico della Società ricorrente;  
- della nota prot. n. 316/07/ISP in data 4 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di comunicazione di avvenuto inserimento dell'annotazione nel casellario informatico).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoj, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)